CAMERA DEI DEPUTATI N. 2165-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

alla Presidenza il 5 settembre 1951

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia ed il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950

Presentata alla Presidenza il 29 novembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con lo scambio di note fra l'Italia e il Belgio effettuato a Roma il 24 ottobre 1950, ognuno dei due paesi si impegna a rilasciare gratuitamente gli atti di stato civile dei cittadini dell'altro Stato, purché siano richiesti per interesse amministrativo e purché riguardino i cittadini nati, riconosciuti, legittimati, adottati, sposati o morti nel proprio territorio. Ciò importa una modificazione alla legislazione italiana, la quale non consente il rilascio gratuito degli atti di stato civile.

Inoltre, per tali atti amministrativi non sarà richiesta alcuna legalizzazione, a condizione che si tratti di certificati dichiarati conformi dal depositario del registro di tali atti o da un suo delegato e siano muniti del sigillo del suo ufficio.

È evidente la convenienza che deriva all'Italia da tale accordo, dato il rilevante numero di lavoratori italiani residenti nel Belgio.

A nome della Commissione mi onoro, pertanto, di raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge n. 2165, riguardante l'approvazione e l'esecuzione dello scambio di note fra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile e alla abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950.

AMBROSINI, *Relatore*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

—

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia ed il Belgio relativo al reciproco rilascio gratuito degli atti di stato civile ed alla abolizione della loro legalizzazione, concluso a Roma, a mezzo scambio di note, il 24 ottobre 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.